

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*), di Valutazione di Impatto Ambientale (*VIA*) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (*VINCA*)”, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale;

VISTO l'Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.R. n. 420 /Area1/S.G. del 05/08/2024 con il quale l'Onorevole Giuseppa Savarino è stata nominata assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l'individuazione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell'emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all'adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);

VISTO il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 25 dell'1/06/2022;

VISTO il D.A. 06/GAB del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTA la Delibera di Giunta n. 70 del 10/02/2023 ed il D.A.n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.P.R. n. 420 /Area1/S.G. del 05/08/2024 con il quale l'Onorevole Giuseppa Savarino è stata nominata assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 734 del 17/02/2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 51 del 14/02/2025, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica il dott. Giuseppe Battaglia;

VISTO il D.A. n. 246/gab del 03/09/2025 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, di cui all'art. 91 della legge regionale 07 maggio 2015 n. 9 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n. 19 ed in particolare gli artt. n. 18 e n. 26;

VISTO il D.A. n.271 del 23 Dicembre 2021 *"Procedure e criteri metodologici per la valutazione ambientale strategica (VAS) del piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 13 Agosto 2020, n 19 e ss.mm.ii."*;

VISTI i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n. 167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;

VISTA l'istanza prot. n. 11893 del 10/05/2024 inoltrata a mezzo PEC in data 01/10/2024, assunta al prot. DRU n. 14197 del 01/10/2024, con la quale il Comune di Rosolini nella qualità di Autorità Procedente ha depositato, nel Portale delle valutazioni ambientali SI-VVI Enti dell'ARTA, il Rapporto Ambientale Preliminare corredato degli elaborati progettuali ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) riguardante la "Variante puntuale al PRG di Rosolini (SR) per la riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio 31, part. n. 1799, in attuazione della sentenza TAR Sicilia Sez. terza di Catania n. 1907/2021 su ricorso 465/2021" proposto dalla Ditta Sparacino-Cavallo;

VISTA la nota prot. n. 14974 del 14/10/2024 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione trasmessa ai soggetti competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che sono pervenuti i pareri da parte dei seguenti S.C.M.A.:

- Libero Consorzio comunale di Siracusa Settore VIII prot. 1879 dell' 08/11/2024 assunto al prot. DRU n. 16568 del 11/11/2024;

CONSIDERATO che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.;

VISTA la nota del Servizio 4/DRU, prot. n. 17233 del 25/11/2024, con la quale è stato comunicato al Presidente ed alla segreteria della C.T.S., l'inserimento della documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.), con il codice di procedura n. **3443**, nell'apposito Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali per la "Variante puntuale al PRG di Rosolini (SR) per la riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio 31, part. n. 1799, in attuazione della sentenza TAR Sicilia Sez. terza di Catania n. 1907/2021 su ricorso 465/2021" proposto dalla Ditta Sparacino-Cavallo al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTA la nota assunta al protocollo generale DRU al n. 14354 del 19/09/2025 con cui il Dipartimento dell'Ambiente ha trasmesso copia del parere reso dalla Commissione Tecnica Specialistica n. 590 del 12/09/2025;

VISTO il parere n. n. 590 del 12/09/2025 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale ha espresso **parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS** del progetto della "Variante puntuale al PRG di

Rosolini (SR) per la riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio 31, part. n. 1799, in attuazione della sentenza TAR Sicilia Sez. terza di Catania n. 1907/2021 su ricorso 465/2021", **con le raccomandazioni contenute nello stesso** e con riferimento alla procedura identificata con Cod. Proc. 3443 – Classifica SR_19_0000016 – Autorità Procedente Comune di Rosolini.

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che il progetto della **"Variante puntuale al PRG di Rosolini (SR) per la riclassificazione urbanistica dell'area distinta in catasto al foglio 31, part. n. 1799, in attuazione della sentenza TAR Sicilia Sez. terza di Catania n. 1907/2021 su ricorso 465/2021", classificato SR 19-16 codice procedura 3443, proposto dalla Ditta Sparacino-Cavallo, sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le raccomandazioni contenute nel parere n. 590 del 12/09/2025** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.
- Art. 2)** Il Comune di **Rosolini (SR)**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, nonché sul "Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche" (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti/index.php/it/>) **codice procedura 3443** e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione nel sito di questo DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 22.09.2025

L'Autorità Competente
Dott. Giuseppe Battaglia
Firmato

Il Dirigente del Servizio 4
Arch. Nunzia Caravello
Firmato

Il Funzionario Direttivo
Geom. Luigi Ingrassia
Firmato



Codice procedura: 3443

Classifica: SR_019_0000016

Proponente: Comune di Rosolini (SR)

OGGETTO: “Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della “VARIANTE PUNTUALE AL PRG DI ROSOLINI (SR) PER LA RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELL’AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 31, PART. N. 1799, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA TAR SICILIA SEZ. TERZA DI CATANIA N. 1907/2021 SU RICORSO 465/2021”

Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell’Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 4 del Dipartimento Regionale Urbanistica, Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 590 del 12.09.2025

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

1

Commissione Tecnica Specialistica-Codice Procedura 3443 – Classifica SR_019_0000016– Proponente Comune di Rosolini (SR) **Oggetto** “VARIANTE PUNTUALE AL PRG DI ROSOLINI (SR) PER LA RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELL’AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 31, PART. N. 1799, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA TAR SICILIA SEZ. TERZA DI CATANIA N. 1907/2021 SU RICORSO 465/2021” **Procedimento:** Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art.12 del T.U.A.



VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;



VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019”.

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l’incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l’organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l’efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all’esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano



reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTO il D.A. n° 307/GAB del 03/10/2024 di nomina di n. 2 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26.02.2025 di nomina di 14 nuovi componenti la CTS;

VISTO il D.A. n. 46/GAB del 28.02.2025 di nomina della Vice Presidente, del Segretario Coordinatore e dei 3 Coordinatori delle sottocommissioni;

VISTO il D.A. n. 166/GAB del 23.06.2025 di nomina del nuovo Vice Presidente della CTS, nella persona dell'Arch. Chiara Tomasino;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza prot. n. 11893 del 10.05.2024 con la quale il Comune di Rosolini (SR) ha chiesto l'attivazione delle procedura in oggetto della proposta di "VARIANTE PUNTUALE AL PRG DI ROSOLINI (SR) PER LA RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 31, PART. N. 1799, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA TAR SICILIA SEZ. TERZA DI CATANIA N. 1907/2021 SU RICORSO 465/2021" (di seguito anche proposta di Piano);

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTA la nota prot. n. 14974 del 14.10.2024 con la quale il SERVIZIO 4 Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta "VARIANTE PUNTUALE AL PRG DI ROSOLINI (SR) PER LA RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 31, PART. N. 1799, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA TAR SICILIA SEZ. TERZA DI CATANIA N. 1907/2021 SU RICORSO 465/2021" chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia
- Dipartimento della Protezione Civile
- Dipartimento Regionale delle Attività produttive
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- Dipartimento Regionale dell'Energia



- Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
- Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA
- Dipartimento regionale Beni Culturali e della Identità Siciliana
- Libero Consorzio comunale di Siracusa
- Ufficio Genio Civile di Siracusa
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
- ASP di Siracusa
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – DAP di Siracusa
- Comune di Rosolini (SR)

VISTO che risulta pervenuto il seguente contributo:

● **Libero Consorzio Comunale di Siracusa**, con nota prot. DRA/DRU N. 16568 dell'11.11.2024 ha osservato che *“In riferimento al procedimento di cui in oggetto, esaminati gli elaborati grafici, si rileva che la particella 1799 del foglio 31 ricade all'interno del centro abitato, dove questo Settore VIII Viabilità non ha nessuna competenza.”*;

CONSIDERATO che non sono pervenuti altri contributi da parte dei SCMA;

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale, di cui di seguito sono stati estrapolati, riportati e riassunti in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni, strutturati in base ai criteri previsti dall'Allegato I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che nel Rap viene riportato quanto segue:

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- **Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi del progetto:**

Ritenuta la sussistenza dell'obbligo di ridefinire l'assetto urbanistico di un'area dopo la decadenza dei vincoli derivanti dal P.R.G., la variante urbanistica di che trattasi, riguarda un lotto di terreno catastalmente al foglio n. 31 particella n. 1799, esteso complessivamente mq. 648,00 circa; l'intervento prevede di riclassificare l'area già destinata a Parcheggio, con vincoli decaduti, individuata in Catasto al Fog. 31, particella n. 1799, della estensione di mq. 648, ricadente nel Piano Particolareggiato di Recupero B3/2 “Via Aldo Moro”, secondo la destinazione urbanistica afferente la z.t.o. “B3”, tipologia edilizia G, come regolamentata all'art. 24 delle NN.TT.AA. del P.R.G. e, segnatamente, la proposta di riclassificazione dell'area in argomento, prevede due distinte destinazioni:



- **Per mq. 453,60 è riqualificata a zona B3/2a, nuova destinazione;**
- **Per mq. 194,04 ceduta a titolo perequativo, rimanente a parcheggio pubblico.**

La nuova destinazione urbanistica dell'area non comporterà alcun carico volumetrico, in termini di reperimento di aree a standard essendo espressa prescrizione il reperimento delle stesse all'interno del comparto.

La stessa trova giustificazione anche dal fatto che sono state effettuate le necessarie verifiche degli standards ministeriali di cui al D.M. 1444/68, a seguito delle quali è stato accertato che data l'esiguità del lotto di terreno interessato, il dimensionamento delle aree per attrezzature e servizi resta soddisfatto sia perché le stesse risultano sovradimensionate rispetto alle previsioni degli standards ministeriali sia per la cessione dell'area di perequazione che determina un incremento della dotazione di parcheggio pubblico pari a mq. 194,40.

- **In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:**

Non si rilevano interferenze con altri progetti. La Variante riguarda la riclassificazione di un'area di 648,00 mq. i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti da circa quindici anni.

La Variante propone di riclassificare l'area in questione in zona omogenea territoriale "B3/2a – Aree di completamento, parzialmente edificate abusivamente" al netto delle cessioni di aree a titolo perequativo, conseguenti il mutato assetto urbanistico che la Variante comporta e destinate a "parcheggio".

- **In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:**

La proposta di Variante risulta coerente con la pianificazione territoriale sovraordinata e di settore e con la pianificazione ordinaria. La riclassificazione non influenza altri "piani o programmi" gerarchicamente superiori in quanto conforme ai dettami delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Rosolini. La Variante non confligge con altri piani o programmi sovraordinati e di settore.

- **La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:**

L'area in esame non risulta interessata da vincoli di natura ambientale e/o paesaggistica.

Nell'ottica dello sviluppo sostenibile del territorio si ritiene di sottolineare che l'area si presenta, allo stato attuale, caratterizzata da un'ottima accessibilità essendo servita direttamente da Viale della Libertà, la principale arteria di comunicazione ricadente nei pressi del sito in studio.

Inoltre, in sede di progettazione si dovrà tenere conto dei criteri ambientali, di sicurezza e decoro richiamati dalle Norme Tecniche di Attuazione e dal Regolamento Edilizio. In sede di progettazione si dovrà tenere conto dei criteri ambientali, di sicurezza e decoro.

- **Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma:**

Uno dei problemi ambientali attinenti ai mutamenti che l'espansione di una città comporta, deriva dalla struttura economica del territorio e dalle problematiche ambientali legate allo sfruttamento delle risorse naturali.



Allo stesso tempo le risorse naturali presenti in una determinata area territoriale influiscono sui processi di antropizzazione, sulla dimensione degli insediamenti abitativi e sulla localizzazione delle attività produttive. La densità della popolazione, le attività produttive, i trasporti, i flussi turistici producono effetti rilevanti sulle condizioni ambientali esistenti. Inoltre, la crescita demografica comporta un aumento della domanda dei beni prodotti dall'agricoltura e per questo un'utilizzazione dei suoli più elevata ed intensiva. Le attività localizzate negli insediamenti urbani, necessitando di elevati consumi di energia, causano un forte sfruttamento delle risorse naturali ed un'elevata produzione di inquinamento. Si generano altresì, flussi dall'esterno, come approvvigionamenti alimentari, e verso l'esterno, come i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Esiste una relazione causa effetto tra il grado di antropizzazione presente in un territorio ed il livello di utilizzo delle risorse naturali, la quantificazione di tali relazioni non è immediata e necessita di modelli interpretativi. La densità della popolazione è una delle variabili ritenuta più importante per determinare il grado di pressione sulle risorse naturali, perché essa è il fattore maggiormente collegato al livello di antropizzazione presente nel territorio oggetto di indagine. Anche la variazione di popolazione è ritenuta importante nel quantificare l'indice di pressione in special modo in un territorio come quello siciliano, perché si ipotizza che, a parità di densità demografica, l'impatto sull'ambiente aumenti con la velocità con la quale gli insediamenti antropici si realizzano.

In conclusione, della valutazione di tale specifico punto, può desumersi che, anche in considerazione della limitatezza dell'area interessata dall'intervento, la Variante urbanistica non presenta particolari problemi di carattere ambientale. La riclassificazione dell'area rappresenta una importante opportunità per il completamento e la riqualificazione dell'area e per raggiungere, nel contempo, l'obiettivo del recupero ambientale della stessa, con il completamento delle previsioni urbanistiche.

Non sono emerse particolari criticità ambientali e pressioni non mitigabili. L'area, per le caratteristiche geomorfologiche è compatibile con le previsioni della Variante.

- **La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).**

In considerazione anche delle limitate dimensioni dell'area interessata, la riclassificazione urbanistica dell'area oggetto di variante non può comportare alcuna conseguenza nel settore dell'ambiente e non ha alcuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria.

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

Per definire un quadro complessivo il RAP riporta quanto segue:

- **Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti:**

I possibili effetti ambientali di carattere negativo correlabili all'attuazione della Variante appaiono circoscritti ad alcuni aspetti della fase di cantiere, nonché alle eventuali interferenze sul sistema della viabilità locale in fase di esercizio. Gli impatti possibili durante la fase di cantiere si riferiscono sostanzialmente alla diminuzione della qualità dell'aria dovuta alle provvisorie emissioni inquinanti e alla polvere. Esse sono conseguenza dei lavori di movimentazione di terra, al funzionamento dei macchinari di cantiere, al trasporto di materiale. Nel caso in esame si ritiene possibile mitigare l'eventuale disagio con l'adozione delle normali cautele gestionali relative ai cantieri temporanei.

- **Carattere cumulativo degli impatti:**



*La proposta di Variante puntuale, **impedisce, di fatto, il determinarsi di effetti cumulativi** dovuti a interventi non conformi allo strumento urbanistico e si configura come intervento di cucitura del tessuto urbano della zona interessata..*

- **Natura transfrontaliera degli impatti:**

Non si rilevano impatti di natura transfrontaliera.

- **Rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti):**

si ritiene che la riclassificazione urbanistica dell'area oggetto della proposta di Variante, non potrà, in alcun modo, essere causa di rischio per la salute umana o per l'ambiente.

- **Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate):**

La proposta di Variante urbanistica impegna una superficie complessiva di mq. 648,00 di cui mq. 194,40 destinati a "parcheggio" e mq. 453,60 a z.o.t. " B3/2°."

- **Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:**

- **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;**
- **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;**

La zona d'intervento è inserita in un'area nella quale non sono presenti coltivazioni di nessun tipo, né macchie di tipo mediterranee. Non vi sono segnalati biotipi e/o geotipi di rilievo.

- **Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale**

L'area in esame è lontana da zone protette a livello nazionale e comunitario quali Parchi Nazionali, Riserve Naturali Statali, Aree Naturali Marine, Zone a Protezione Speciale (ZPS), Siti di Interesse Comunitario (SIC) etc., per cui si evince che la proposta di Variante urbanistica, data la sua localizzazione, non potrà avere alcun impatto su tali siti.

Descrizione dell'intervento nel RAP e nella relazione di variante

L'area oggetto di intervento ricade interamente in zona omogenea territoriale destinata a parcheggio "P-parcheggio" dallo strumento urbanistico vigente – approvato con D.A. n.435/DRU del 21/09/1998 - ed è disciplinata dall'art. 47 delle Norme di Attuazione (N.T.A.) dello stesso.

L'area oggetto della riclassificazione urbanistica ricade in C.da Pianazzo del Comune di Rosolini (SR); confina a ovest con la Via Gorizia, a sud con Viale della Libertà, a est e a nord con lotti di altra proprietà. Essa è interessata da insediamenti abitativi costituiti da edilizia residenziale di tipo privato ed è contornata da assi viari regolari. L'area ricade in un contesto urbanistico di zona omogenea territoriale "B3/2 – aree di completamento" parzialmente edificato.

Altimetricamente, l'area si trova ad una quota di circa 143 mt s.l.m. e ricade in periferia del centro urbano di Rosolini. La principale arteria di comunicazione ricadente nei pressi del sito in studio è il Viale della Libertà.



L'ambito circostante l'area di intervento è caratterizzato da un tessuto urbanistico, “*parzialmente edificato abusivamente*”.

Catastalmente l'area è censita nel N.C.T del Comune di Rosolini al foglio n. 31 particella n. 1799 ed ha una estensione complessiva di **mq. 648,00**.

La proposta di riclassificazione dell'area in argomento, prevede due distinte destinazioni:

- *Per mq. 453,60 è riqualificata a zona B3/2a, nuova destinazione;*
- *Per mq. 194,04 ceduta a titolo perequativo, rimanente a parcheggio pubblico.*

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che la proposta in esame riguarda il progetto di “VARIANTE PUNTUALE AL PRG DI ROSOLINI (SR) PER LA RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 31, PART. N. 1799, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA TAR SICILIA SEZ. TERZA DI CATANIA N. 1907/2021 SU RICORSO 465/2021”;

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa e analizzata inerente il progetto di “VARIANTE PUNTUALE AL PRG DI ROSOLINI (SR) PER LA RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 31, PART. N. 1799, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA TAR SICILIA SEZ. TERZA DI CATANIA N. 1907/2021 SU RICORSO 465/2021”;

COSIDERATO E VALUTATO che il Comune di Rosolini è dotato di *Piano Regolatore Generale* approvato con D.A. n. 435/DRU del 21/09/1998, pubblicato sulla G.U.R.S. n.60 del 28.11.1998, di conseguenza sono scaduti gli effetti giuridici dei vincoli sulle aree destinate per spazi pubblici e attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico;

CONSIDERATO E VALUTATO che:

- l'area oggetto della riclassificazione urbanistica ricade in zona urbanizzata del Comune di Rosolini compresa tra la Via della Libertà (C.da Pianazzo), Via Gorizia e terreni di altra proprietà e catastalmente l'intero lotto è censito al Catasto al foglio n.31 particella n. 1799 per una superficie complessiva di **mq. 648,00**;
- l'area in argomento rientra nella casistica di cui al comma 2 dell'art. 9 del T.U. in materia di espropriazioni il quale stabilisce la durata quinquennale dei vincoli preordinati all'esproprio. Poiché i vincoli del vigente PRG sono decaduti da quindici anni circa, ai sensi della suddetta norma, stante l'obbligo del Comune di provvedere alla reiterazione degli stessi già dal 2008, ne è scaturito ricorso



inoltrato dalla Ditta proprietaria e successiva sentenza TAR Sicilia Sezione Terza di Catania n. 01907/2021 sul ricorso numero di registro generale 465 del 2021 che dispone l'obbligo per il Comune di Rosolini a provvedere alla assegnazione della nuova destinazione d'uso del terreno;

- l'area ricade in z.o.t. "P – parcheggi" dello strumento urbanistico vigente. In ragione della sopra citata Sentenza TAR il Comune, nel processo di riclassificazione dell'area, ha determinato di attuare la disciplina della perequazione prevista tra l'altro all'art.11 (legge di pianificazione) della L.r. n.19 del 13 Agosto 2020 che prevede, a fronte della assegnazione di parte dell'area a zona residenziale "B3/2a – Aree di completamento del tessuto urbanistico, parzialmente edificate abusivamente", la cessione gratuita al Comune – da parte dei proprietari - della rimanente parte di 194, 40 mq. da destinare a "P - parcheggio pubblico";
- nell'area interessata dalla riclassificazione urbanistica non sono presenti prescrizioni derivanti dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI);
- la proposta di riclassificazione urbanistica non genera interferenze, incidenze o possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC); le destinazioni della Variante non determinano la realizzazione di opere o interventi soggetti alla procedura di VIA, non essendo previsti interventi di cui agli allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'area non è interessata dal vincolo di tutela delle bellezze naturali e panoramiche (D.Lgs. 42/2004, ex L.1497/39 e L.431/85) e non comprende al suo interno, né in area limitrofa, alcuna area archeologica e/o a rischio archeologico;
- la riclassificazione urbanistica non influenza altri "piani o programmi" gerarchicamente superiori;
- a causa della modesta entità dell'intervento proposto, l'esito delle analisi effettuate non ha di fatto riscontrato interferenze rispetto le diverse matrici ambientali ed antropiche analizzate.

In relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi ed alla valenza complessiva dell'intervento, con riferimento ai diversi settori funzionali, non si identificano requisiti di valenza territoriale di scala sovra - comunale: non sono interessati altri Comuni o Enti, infatti, l'intervento ricade strettamente sul territorio comunale di Rosolini, né si prevedono (e si avranno) impatti su territori limitrofi.;

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area risulta servita da idonea viabilità e dai servizi urbani primari quali il servizio fognario, la raccolta dei rifiuti urbani, illuminazione, rete elettrica e distribuzione idrica;



COSIDERATA E VALUTATA la necessità di valutare gli impatti cumulativi delle lottizzazioni previste nella stessa area territoriale, considerando anche il potenziale impatto su atmosfera e suolo, e la gestione delle terre di scavo secondo il D.Lgs. n. 152/2006 e DPR 120/2017.

CONSIDERATO E VALUTATO che i contributi pervenuti durante la fase di consultazione dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, non hanno rilevato la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite procedura VAS.

CONSIDERATO E VALUTATO che non si ritiene che il progetto possa determinare impatti significativi sul suolo e sul paesaggio locale, e che non sia quindi necessaria una VAS per assicurare una valutazione completa e adeguate misure di mitigazione.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area oggetto dell'intervento è urbanizzata.

CONSIDERATE E VALUTATE la relazione di invarianza idraulica e la relazione di compatibilità idraulica prodotte dal proponente e redatte sulla scorta delle indicazioni fornite dal Demanio Idrico.

COSIDERATO E VALUTATO che con riferimento alla relazione geologica e allo studio di compatibilità idraulica allo stato attuale l'area è priva di rischio idraulico e fenomeni di erosione e la regimentazione delle acque avviene in maniera naturale sulla base delle pendenze impresses alle sistemazioni esterne e attraverso le caratteristiche di permeabilità dei terreni dell'area in studio.

VALUTATO che nel caso in esame non vi sono aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica e pertanto non si rilevano vulnerabilità dell'area.

CONSIDERATO CHE in ossequio ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani o programmi di cui all'art. 12 del D.lgs 152/2006 e sulla scorta dei pareri resi dai soggetti coinvolti nell'ambito dell'avvio delle Consultazioni, non si rinvencono elementi di criticità in relazione a possibili impatti significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO inoltre che il progetto in questione non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 6 del D.lgs 152/2006 che impongono la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite



assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS della procedura **Codice Procedura 3443 – Classifica SR_019_0000016 – Proponente** Comune di Rosolini (SR) **Oggetto** “VARIANTE PUNTUALE AL PRG DI ROSOLINI (SR) PER LA RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELL’AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 31, PART. N. 1799, IN ATTUAZIONE DELLA SENTENZA TAR SICILIA SEZ. TERZA DI CATANIA N. 1907/2021 SU RICORSO 465/2021”;

con le seguenti raccomandazioni

- 1) Gli impianti eventuali che disperdono le acque trattate, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque nere, dovranno essere collocati a una profondità non inferiore a - 0,60 mt, al fine di non configurarsi come scarichi nel sottosuolo, i quali sono vietati dal combinato disposto dell'art. 104, commi 1 e 8 e dell'art. 113, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in ogni caso devono essere rispettate le indicazioni di cui alla deliberazione del comitato dei Ministri per la tutela delle acque del 04/02/1977;
- 2) Per gli edifici di progetto, favorire l'utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana da gronda, attraverso l'impiego di adeguati serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle eventuali aree a verde.
- 3) Per gli spazi aperti e quelli eventualmente sistemati a verde, favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche.
- 4) Proporre l'impianto di una adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta a ridurre gli effetti della pioggia battente, delle emissioni generate dal traffico veicolare e ad ombreggiare eventuali veicoli in sosta.
- 5) Favorire l'adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
- 6) Al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del Piano dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale.
- 7) L'area di parcheggio dovrà essere realizzata con materiali drenanti e dotata di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona atta ad ombreggiare i veicoli in sosta.
- 8) Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l'intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso.
- 9) L'adozione, dal punto di vista impiantistico, di tecnologie finalizzate a ridurre i consumi idrici sia per uso domestico, che per l'irrigazione delle aree a verde, come l'uso di frangi getto, l'installazione di apparecchiature per la limitazione della pressione e/o della portata idrica da applicare ai singoli erogatori,



l'uso sistemi di controllo della pressione dell'acqua di adduzione in entrata nell'edificio, l'utilizzo di rubinetti con dispositivi di erogazione d'acqua temporizzati, ecc.

- 10) Per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio dovrà essere impiegata vegetazione autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea ed adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di mitigazione visiva dell'insediamento e di ombreggiamento/mitigazione climatica per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio.
- 11) Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate.
- 12) Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
- 13) Per la sistemazione delle aree esterne agli edifici dovrà essere limitata in termini assoluti la realizzazione di aree non permeabili.
- 14) Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione controllata delle acque superficiali.
- 15) Per le aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica.
- 16) Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 17) Per garantire il contenimento dell'inquinamento acustico, occorrerà privilegiare l'impiego di idonei dispositivi atti all'insonorizzazione e all'isolamento acustico in relazione all'impatto acustico verso l'esterno.
- 18) Si propone l'utilizzo di impianti a basso consumo energetico, anche supportati da fonti di energia alternative.
- 19) Durante gli interventi di rimozione e demolizione sarà necessario provvedere all'immediato asporto delle macerie.
- 20) Per evitare l'incremento di emissioni di polveri, legato essenzialmente alla fase di cantiere, si dovrà provvedere a bagnare le superfici sulle quali avverrà la movimentazione dei mezzi.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.